



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 05 marzo 2012
Ns. Prot. n. 429

Al Commissario Delegato
per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Gianni Chiodi

Al Coordinatore della Struttura
Tecnica di Missione
Arch. Gaetano Fontana

e p.c.

Al Consiglio Nazionale Ingegneri

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Chieti

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia dell'Aquila

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pescara

Al Consiglio Nazionale Architetti

Alla Federazione degli Ordini
degli Architetti della Regione Abruzzo

All'Ordine degli Architetti
della Provincia di Chieti

All'Ordine degli Architetti
della Provincia dell'Aquila

All'Ordine degli Architetti
della Provincia di Pescara

All'Ordine degli Architetti
della Provincia di Teramo

OGGETTO: Protocollo di intesa sottoscritto in data 19 luglio 2009 tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali della Regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall'evento sismico del 06 aprile 2009 nella Regione Abruzzo.

In riferimento alla nota del 02 febbraio 2012, protocollo n. 583/STM, inerente gli incarichi di supporto alle Amministrazioni comunali nell'attività di pianificazione finalizzata alla predisposizione di Piani di Ricostruzione - ritenuto che sia sottinteso il riferimento al coinvolgimento del soggetto privato e non delle Università e degli Enti di ricerca - si ritiene, in via preliminare, che anche le modalità di applicazione dell'onorario per lo svolgimento di tali attività professionali debbano essere ricomprese nell'aggiornamento dello schema di convenzione d'incarico allegata al Protocollo d'intesa in oggetto.

Dalla richiesta del Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, scaturente da istanze di Comuni per il finanziamento degli incarichi di supporto alle Amministrazioni comunali nell'attività di pianificazione finalizzata alla predisposizione dei piani di ricostruzione, si evince che trattasi di incarichi ancora da conferire e quindi rientranti nella fase programmatoria.

Se la prestazione che si intende affidare è quella relativa alla pura attività di supporto al R.U.P. tesa alla redazione di Piani di Ricostruzione (attività specialistica e non certo di progettazione), la tariffa da prendere in riferimento è quella relativa alla prestazione specialistica che l'Amministrazione comunale intende esternalizzare.

Per tali attività, in linea di massima, il D.M. 04 aprile 2001 prevede gli onorari spettanti per le prestazioni specialistiche che si dovessero rendere necessarie.

Ove la prestazione che si intende affidare è di fatto quella relativa all'intera attività pianificatoria - si precisa in via preminente che l'attività di supporto non può coincidere con la reale attività pianificatoria che resta, in ogni caso, in capo al progettista - è necessario porre la dovuta attenzione sul ruolo rivestito dal R.U.P. che, in tal caso e con le procedure che si vuol continuare a mettere in atto, diventa l'effettivo progettista ed il responsabile dei Piani di Ricostruzione, anche senza aver di fatto svolto alcuna attività concreta nella pianificazione, con competenze non sempre pari a quelle richieste dalle vigenti norme per le prestazioni professionali inerenti le attività di pianificazione del territorio. Il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, "regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", all'art. 9, comma 4, stabilisce che "... *Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro.*".

Il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, all'art 90, commi 6 e 7, stabilisce le modalità di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione.

In questo caso il D.M. 04 aprile 2001 nulla prevede per le prestazioni urbanistiche. La citata Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n. 6679/1969 e ss.mm.ii. stabilisce i criteri per la valutazione degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli Ingegneri e degli Architetti. Tra le prestazioni per cui viene normato l'onorario non sono ricompresi i Piani di Ricostruzione.

Ove si ritenesse di dover affidare l'incarico di progettazione a soggetto privato per il calcolo dei corrispondenti onorari e spese si dovrebbe ricorrere ad elementi di riferimento esistenti, quali, ad esempio, quelli contenuti negli "Indirizzi di Capitolato tecnico", aggiornato al 19 novembre 2010 e riguardante le Azioni di supporto ai Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, seppur non più disponibile sul sito del Commissario per la Ricostruzione ma comunque posto a base delle convenzioni stipulate con le Università. Tanto anche se i compensi ad oggi liquidati a Comuni per prestazioni rese da Università, come da mandati di dicembre 2011, possono continuare ad apparire del tutto spropositati ed oggetto di serie ed approfondite riflessioni anche da parte dei competenti e deputati organi di vigilanza della congruità della spesa pubblica.

Occorre ricordare che in data 29 dicembre 2010, con nota n. 2588/STM di protocollo, veniva trasmessa ai Sindaci del Cratere la "Bozza di capitolato speciale" redatto da codesta spettabile

S.T.M., e pubblicato sul sito in data 10 gennaio 2010, per l'affidamento a soggetti privati dei servizi di consulenza, assistenza tecnica ed attività di supporto al R.U.P. nello studio e nell'approfondimento delle azioni inerenti la ricostruzione e la pianificazione delle aree e degli edifici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tale bozza di capitolato poneva maggiori incombenze sul contraente rispetto ai precedenti indirizzi del 19 novembre 2010.

La citata circolare n. 6679/1969 non può e non deve essere richiamata per prestazioni rese da un soggetto ritenendola remunerativa o meno a seconda dal contraente: i compensi non possono variare a seconda del soggetto cui viene affidato l'incarico.

A titolo meramente esemplificativo si riporta il confronto tra i compensi valutati per la redazione di un Piano di Ricostruzione interessante un borgo minore tipico dell'aquilano avente un'estensione territoriale di Ha 5,00 ed un patrimonio edilizio pari ad una volumetria di circa m3 50.000 secondo il capitolato del 19 novembre 2010 e secondo la circolare n. 6679/1969:

- Capitolato del 19 novembre 2010: € 142.675,00
- Circolare n. 6679/1969: € 64.917,39

Tanto anche volendo tralasciare che nel primo caso non sembra si sia ritenuto di voler ribassare le somme ritenute congrue per onorari e spese.

Quanto sopra rappresentato anche in coerenza ed in continuità con le attività e le azioni in essere, sempre restando della ferma convinzione che eventuali affidamenti di incarichi di redazione di Piani di Ricostruzione, a prescindere dal soggetto destinatario dell'incarico, debbano seguire le normali procedure ed a tali debbano essere ricondotti.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)